

Vademecum esclusività

Cosa vuol dire allentamento del vincolo di esclusività per gli infermieri?

La Legge n° 56 del 26 maggio '23 converte, con modifiche, il D.L. 30 marzo 2023, n.34 (Decreto Energia), che aveva temporaneamente sospeso il vincolo di esclusività fino al 31.12.2025, sostituendo il comma 1 dell'art.3-quater del DL 21.09.2021 n.127, aprendo ai Professionisti Sanitari la possibilità di svolgere Libera Professione senza dover ricorrere alla riduzione di orario part-time al 50%. In particolare l'art. 13 del citato Decreto Legge relativo alla *Attenuazione dei vincoli di esclusività per il personale sanitario del comparto*, è stato integrato dal documento emanato in materia dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che ha evidenziato come, fino alla data del 31 dicembre 2025:

- le attività possono essere esercitate al di fuori dell'orario di servizio da parte degli operatori delle professioni sanitarie del comparto sanità in servizio nelle aziende ed enti del SSN con rapporto di lavoro, sono esclusivamente quelle riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione all'esercizio;
- il personale può espletare solo prestazioni professionali al di fuori dell'azienda o ente di appartenenza, con esclusione di qualsiasi attività professionale "intramoenia", per l'esercizio della quale sarebbe necessaria una formale previsione legislativa;
- è ammissibile il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, anche del SSN, e l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private anche accreditate;
- è possibile l'esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti;
- non può essere esclusa la possibilità di instaurare rapporti di dipendenza con altre strutture pubbliche o private, salvo poi valutarne la compatibilità in sede di rilascio dell'autorizzazione ed in fase di esecuzione della prestazione per le probabili interferenze con l'organizzazione dell'Azienda datore di lavoro;
- la deroga alle incompatibilità non può riguardare le attività che possono configurare conflitto di interessi e conseguentemente la violazione di principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'articolo 97 comma 1 della Costituzione.

Per quanto riguarda le procedure di autorizzazione, che va comunque intesa estensivamente e pertanto riferita a tutte le modalità di svolgimento della prestazione di attività "esterna", **viene stabilito l'obbligo dell'ente di appartenenza di autorizzare gli "incarichi" conferiti al personale.**

Si ritiene però opportuno richiamare l'attenzione sulle condizioni richieste affinché l'Azienda possa rilasciare l'autorizzazione:

- 1) l'attività deve garantire prioritariamente le esigenze organizzative del SSN;
- 2) deve essere verificato il rispetto della normativa sull'orario di lavoro;

3) l'organo di vertice dell'amministrazione di appartenenza deve attestare che non sia pregiudicato l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.

Naturalmente l'attività non potrà essere svolta durante periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, ecc.

(fonte Circolare FNOPI n. 64/2023 del 18/10/2023)

Cosa prevede la Legge n°56 circa l'autorizzazione dal parte degli ENTI?

All'art. 13, co. 1, capoverso 1, del D.L. n. 34/2023, il secondo periodo *“Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato”* è stato **sostituito** come di seguito *“Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo”*, facendo decadere la necessità che le amministrazioni “autorizzino” l'esercizio libero professionale. Sarà necessario formalmente comunicare la propria intenzione.

Quali sono allora i vincoli verso il Datore di Lavoro (Ente Pubblico)

La norma allo stato attuale, prevede che affinché possa essere esercitata attività in regime LP risulta indispensabile:

Rispetto dei dettati Deontologici della Professione

Rispetto delle norme di non concorrenza che si determina ad esempio nel leale esercizio verso l'ente e nella lealtà contrattuale verso il cliente in fase di proposta (informazione circa la gratuità o il prezzo pubblico e il prezzo privato)

Rispetto dei regolamenti e dei contratti aggiornati alla nuova normativa

Se volessi iniziare ad esercitare in LP cosa dovrei considerare?

Gli adempimenti previsti per un infermiere che decida di lavorare in regime di libera professione sono:

- regolare iscrizione OPI
- adempimenti fiscali
- adempimenti previdenziali obbligatori per l'infermiere libero professionista (iscrizione ENPAPI entro 60gg dalla data di inizio attività LP)
- adempimenti assicurativi

A tal fine è necessaria l'apertura della partita IVA?

Per tutte le situazioni in cui l'infermiere che operi in regime libero professionale e ricorrono le condizioni di “abitualità” della prestazione è obbligatorio per non incorrere in pesanti violazioni a carico del regime normativo e fiscale

Chi lavora presso una struttura privata è tenuto al vincolo di esclusività?

Il vincolo di esclusività non riguarda le strutture private, tuttavia gli infermieri che decideranno di approcciarsi alla libera professione saranno tenuti ad allinearsi nel rispetto della normativa sull'orario di lavoro e alla disciplina di non concorrenza.

L'apertura della partita IVA è vincolante nonostante la mia prestazione sia meramente occasionale?

La prestazione d'opera occasionale è contraddistinta unicamente per l'**occasionalità** quindi “sporadicità” della prestazione. L'essere inquadrati come infermieri, e quindi professione sanitaria ci demanda dal punto di vista fiscale in una “categoria protetta” perché iscritta ad un ordine di tutela

dell'esercizio professionale. Tale situazione entra in contrasto con il concetto di "occasionalità" che risulta in questo caso arbitrario (l'Infermiere esercita l'infermieristica "abituamente").

Quali sono gli adempimenti dal punto di vista fiscale che dovrò considerare qualora decidessi di lavorare come LP?

Per coloro che sono soggetti di partita IVA nell'anno successivo all'inizio della loro attività in regime LP dovranno effettuare la dichiarazione dei redditi indipendentemente dagli incassi.

È possibile avere accesso ad alcuni regimi agevolati, per esempio al "regime dei minimi" per coloro che sono neolaureati e che non hanno un contratto di lavoro dipendente. Mentre entro determinata soglia si può fruire del regime forfettario che ancora non è soggetto a IVA e ha un imponibile percentuale sul reddito. Le normative in merito sono sempre in evoluzione e ciò richiede il supporto di un esperto per comportarsi al meglio e non incorrere in sanzioni.

Esiste un tariffario di riferimento per i Liberi Professionisti?

La L.49 del 21 aprile 2023 riabilita il tariffario al fine di regolare i contenziosi verso le imprese e gli enti, ma formula un orientamento sui prezzi che gli Ordini dovranno rideterminare e vigilare nel tempo. La costruzione del giusto compenso per ogni professionista deve tenere conto degli elementi distintivi dell'Infermiere e della complessità della prestazione. La legge (n.172/2017) e il Codice Deontologico (art.39; art.40) prevedono l'obbligo di presentazione formale del preventivo. La prudenza e la diligenza con la quale il Libero Professionista gestisce gli aspetti economici depone per la trasparenza e la correttezza nei riguardi del Cliente anche attraverso una concorrenza leale e un comportamento consapevole dell'appartenenza a una onorata categoria professionale.

L'infermiere con partita IVA che tipologia di fatture può emettere?

Dal 2020, l'infermiere con partita IVA che esplica la propria attività autonoma LP può emettere fattura cartacea nei riguardi dei Privati (Pazienti/Clienti), mentre è obbligatorio rilasciare **fattura elettronica** verso gli Enti Pubblici. I soggetti privati organizzati si stanno adattando anche se non ancora obbligati.

È obbligatorio iscriversi a ENPAPI?

All'apertura di partita IVA deve seguire l'iscrizione alla cassa di previdenza (ENAPI) indipendentemente dal reddito previsto da tale attività

A chi posso rivolgermi per avere un primo orientamento verso al Libera Professione?

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cremona, mette a disposizione (su appuntamento) la consulenza di esperti:

Infermiere Libero Professionista

Esperto commerciale/fiscale

Esperto materia previdenziale (ENPAPI)

Poiché all'Ordine vengono ancora formulate richieste di chiarimenti in merito alla possibilità per l'infermiere iscritto all'albo di svolgere attività autonoma in forma di "**prestazione occasionale**", si rimanda alla Circolare n. 27/2023 del 22/12/2023 emanata in materia dall'ENPAPI e pubblicata sul portale web del nostro Ordine. In estrema sintesi l'ente precisa quanto segue: "*Considerato che l'iscrizione all'albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere la professione infermieristica, si ritiene pertanto che tale attività sia riconducibile all'esercizio di una attività professionale abituale. Ne consegue pertanto, che il Professionista Infermiere sarà obbligato all'apertura della partita IVA e all'emissione della fattura nei confronti del committente, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi da lavoro autonomo*".